

#### 8.2.15.3.4. 19.4 Costi di gestione e animazione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

##### 8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione sostiene l'attività di gestione amministrativa e contabile connessa all'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo in base a quanto previsto nel Reg. 1303/2013 all'art. 34 comma 3.

In particolare, la misura consente la piena attuazione dei PAL attraverso:

A. la gestione operativa di tutte le fasi e le procedure previste per l'attuazione dell'iniziativa.

B. una capillare azione di animazione sul territorio in considerazione del fatto che la programmazione bottom-up e l'accompagnamento delle successive fasi gestionali richiedono una partecipazione attiva degli operatori locali.

Conformemente all'art. 34, comma 3 del Reg. 1303/2013 al fine di attuare il PAL, i GAL hanno i seguenti compiti:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- ricevere e valutare le domande di sostegno;
- selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

La sotto-mMisura consente ai GAL di acquisire le risorse operative necessarie a garantire un'efficace ed efficiente gestione della strategia di sviluppo locale; garantendo professionalità con un'adeguata capacità amministrativa, di conoscenza delle procedure per l'attuazione della strategia e di capacità di sorveglianza e

valutazione delle operazioni che si andranno a realizzare.

Il FEASR, in quanto fondo capofila, coprirà tutti i costi di gestione e di animazione del GAL anche per attività riguardanti gli altri fondi, al fine di garantire unicità di gestione e attuazione secondo regole univoche e semplificare i flussi finanziari tra ADG, Organismo Pagatore e GAL. Questa scelta rappresenta un elemento di semplificazione perchè evita la necessità di giustificare la ripartizione dei costi di gestione e di animazione secondo i progetti finanziati da ciascun fondo.

#### 8.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto dei costi ammissibili - Reg. 1303/2013 art. 67 punto 1 lettera a).

Il sostegno per i costi di esercizio e animazione del Gal non supera il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Le spese per l'animazione non potranno essere inferiori al 30% della dotazione assegnata a ciascun GAL sulla presente sottomisura.

#### 8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le regole generali del FEASR e le regole di ammissibilità delle spese di cui agli articoli da 65 a 70 del Reg. 1303/2013 ed agli articoli 45, 60, 61, 62 e 63 del Reg. CE 1305/2013.

D. Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i., tenendo conto dell'evoluzione normativa in atto in ottemperanza alle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

D. Lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”.

#### 8.2.15.3.4.4. Beneficiari

I Gruppi di Azione Locale

#### 8.2.15.3.4.5. Costi ammissibili

I costi sono ammissibili solo se riferiti alla gestione della struttura e all'attuazione della SSL e alle attività di animazione.

Nell'ambito del tipo di sotto-misura sono ammessi: costi per il personale, costi operativi, costi di formazione, costi finanziari e costi per sviluppare le attività di monitoraggio e sorveglianza della SSL.

Nello specifico sono ammessi:

I costi di gestione:

- azioni di animazione e sensibilizzazione degli operatori potenzialmente interessati all'attuazione delle operazioni previste dal PAL propedeutiche alla definizione del contenuto operativo e alla implementazione delle stesse;
- spese per il personale;
- consulenze specialistiche;
- spese correnti (utenze varie, materiali di consumo, fitto sede);
- i costi di formazione
- acquisto o noleggi arredi, macchine ed attrezzature per uffici, strumenti informatici;
- partecipazione a seminari, convegni e workshop;
- costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia di cui alla lettera (g) dell'art. 34 (3) Reg. (UE) 1303/2013;
- Oneri assicurativi, spese bancarie e fidejussioni;
- IVA non recuperabile;

Animazione:

- realizzazione di convegni, seminari ed altre manifestazioni pubbliche;
- formazione di responsabili ed addetti all'esecuzione della strategia di sviluppo locale;
- consulenze specialistiche;
- noleggio attrezzature, locali e spazi;
- predisposizione di un piano coordinato di azioni informative/promozionali sulle attività svolte e sulle opportunità offerte dall'area e dal Piano di Azione Locale rivolto ad operatori esterni, a potenziali turisti, alla popolazione (produzione e diffusione materiale divulgativo, realizzazione ed aggiornamento siti internet dei GAL, pubblicizzazione dei bandi e delle iniziative, azioni mirate volte ad informare target differenziati di operatori e a promuovere le risorse dell'area nel suo complesso.

I GAL possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e funzionamento previa presentazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall'art.

42 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Spese non ammissibili:

- costi riferibili al sostegno preparatorio, costi imputabili alle singole progettazioni.
- Spese effettuate precedentemente alla presentazione del PAL;
- immobili, veicoli, telefoni cellulari;
- emolumenti ai componenti degli organi societari;
- assistenza tecnica per la gestione del PAL;
- IVA e altre imposte e tasse recuperabili da parte del GAL;
- quote assicurative non obbligatorie, interessi passivi.
- Altre spese non direttamente connesse all'attuazione della strategia.

#### 8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

In quanto rappresentativo di un territorio e in applicazione dell'art. 32, par. 1, lett b del Reg. 1303/2013, il GAL dovrà essere composto dai rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto.

Inoltre, il GAL dovrà dotarsi di una struttura operativa adeguata che sia in grado di svolgere i compiti statutari.

#### 8.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non applicabile

#### 8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili.

#### 8.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.15.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 19.4 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi

nell'ambito di controlli ed audit comunitari relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura 19.4 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

**R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati:**

Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

**R2: Ragionevolezza dei costi:** con riguardo alle categorie dei costi operativi, costi di formazione, costi finanziari e costi per sviluppare le attività di monitoraggio e valutazione della strategia di sviluppo locale, alcune tipologie di spesa possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne può risultare rischiosa la valutazione di congruità.

Possono presentarsi rischi nella valutazione della congruità della spesa anche riguardo alla categoria dei costi volti a favorire i contatti tra gli attori locali, la diffusione delle informazioni e delle opportunità offerte, il supporto ai potenziali beneficiari nel preparare e sviluppare progetti.

**R3: Sistemi di controllo e verifica adeguati:** Può sussistere il rischio nella valutazione che i costi siano effettivamente finalizzati all'attività di animazione, in particolar modo per quanto riguarda la categoria delle spese correnti, che si prevede debbano essere "oggettivamente" legate alle attività di animazione.

**R7: Procedure di selezione dei beneficiari:** Benché il meccanismo di selezione dei GAL non rientri direttamente nella procedura attuativa della presente misura, il pagamento dei costi di esercizio discende direttamente dalle valutazioni fatte in sede di selezione. Pertanto è opportuno segnalare la necessità di evitare i seguenti rischi:

- che la struttura amministrativa sia inadeguata alla realizzazione del programma;

- che la tenuta nel tempo del partenariato su progetti complessi possa rivelarsi labile;

- che l'assetto societario possa non garantire il mantenimento di vincoli o impegni anche

successivi al pagamento che dovessero essere connessi alla realizzazione delle diverse operazioni;

- che non siano adeguatamente regolati i conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.

**R8: Adeguatezza dei sistemi informativi:** I rischi derivano dal fatto che taluni operazioni non sono standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale.

**R9: Corretta gestione delle domande di pagamento:** Vi è il rischio inerente alla previsione di poter richiedere anticipi. La necessità di individuare all'interno di ciascun progetto le spese determinate da investimento su cui possono essere riconosciuti anticipi, separandole dalle altre, comporta il rischio di errore

a livello di autorizzazione.

**R10: Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi:** La Valutazione di Controllabilità delle Misure (VCM), che dovrà essere effettuata in itinere, a partire dalla fase di selezione, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere in itinere le modalità attuative della SSL.

**R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa:** Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni, potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo .

#### *8.2.15.3.4.9.2. Misure di attenuazione*

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione degli interventi si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione sul tasso di errore, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

**R1:** Nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno se i beneficiari si sono correttamente attenuti ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori al fine di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, e conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

**R2:** Per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno per quanto possibile la congruità della spesa sulla base di tutti gli elementi disponibili.

**R3:** Per evitare i rischi connessi ad una errata imputazione dei costi relativi all'attività di animazione saranno individuati nei documenti attuativi gli elementi oggettivi da considerare per accertare la diretta imputabilità delle spese all'attività di animazione.

**R7:** Relativamente alle caratteristiche del partenariato e del GAL, a livello di documenti attuativi saranno fissati: 1) alcuni requisiti minimi relativi alla struttura amministrativa e gestionale del partenariato e del GAL; 2) tempi minimi di durata del rapporto di partenariato coerenti con le esigenze di esecuzione e funzionamento della SSL e con gli eventuali vincoli e impegni successivi al pagamento; 3) requisiti minimi a livello di capacità finanziaria e garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'OP.

I GAL si doteranno inoltre di procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'autorità di gestione. L'autorità di gestione oltre che validare e formalizzare le procedure eseguirà un'attività di supervisione, finalizzata ad assicurare il

rispetto delle stesse.

**R8:** Occorrerà definire la procedura inerente la fase istruttoria e la supervisione per migliorare la verificabilità e controllabilità dei progetti riferiti ad attività non standardizzabili. Saranno utilizzati manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso delle varie fasi del procedimento amministrativo si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate.

Per quanto attiene agli strumenti informatici per la gestione delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e dei procedimenti connessi, gli stessi saranno opportunamente testati e validati prima del loro utilizzo in via ufficiale.

**R9:** A livello di SSL sarà stabilito se ed in quali forme saranno attivate operazioni a sostegno di investimenti onde consentire lo sviluppo delle modalità di gestione finalizzate alla richiesta di anticipi sui soli costi per investimenti.

**R10:** Occorrerà prevedere, quando necessario, una fase di feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia, in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere.

**R11:** Occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva di fattibilità e controllabilità, dal punto di vista gestionale, di ogni modifica ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni.

#### *8.2.15.3.4.9.3. Valutazione generale della misura*

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del

personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

#### 8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

#### 8.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori della misure LEADER sono descritti nei paragrafi "Descrizione del tipo di intervento" specifici delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedasi sotto-misura 19.2

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedasi sotto-misura 19.2

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Le sottomisure 19.1 e 19.4 prevedono il finanziamento del solo fondo capo-fila al fine di semplificare le attività di gestione e animazione del GAL, comuni a tutti i fondi interessati. L'applicazione del plurifondo si tradurrà per il GAL nell'organizzare le attività di gestione e attuazione dei diversi fondi attraverso l'utilizzo di un'unica struttura (locale) e la condivisione delle capacità amministrativa del personale, potendo così ridurre i costi generali di funzionamento e determinare un risparmio finanziario che potrà essere riassegnato a priorità locali più importanti.

In fase attuativa il GAL dovrà descrivere chiaramente le procedure e i criteri per decidere quali progetti sono finanziati da quale fondo e quali sono le funzioni comuni per tutti i fondi, in particolare le disposizioni comuni per le verifiche di gestione.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Sarà concesso un anticipo limitato al 50% del contributo pubblico per le spese di gestione ed animazione (art. 42 del Reg. UE 1305/2013).

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG e i GAL elaborano procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di

selezione delle operazioni in maniera da evitare conflitti di interesse.

Le operazioni di selezione saranno riportate in appositi verbali. I criteri di selezione da adottare saranno presentati al comitato di coordinamento regionale e sottoposti alla valutazione del Comitato di Sorveglianza, successivamente alla selezione dei GAL. AGEA effettuerà un controllo sulle domande di pagamento.

I GAL selezionati saranno – nei confronti della Regione Puglia, dello Stato italiano e dell'Unione Europea – i soggetti responsabili dell'attuazione della strategia di sviluppo locale LEADER e del corretto utilizzo dei fondi in relazione alle procedure per la selezione dei destinatari ultimi dei finanziamenti pubblici, nonché per gli interventi gestiti direttamente. Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare la strategia di sviluppo locale LEADER così come approvata dalla Regione e ad operare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

I GAL selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia attraverso procedure ad evidenza pubblica, in modo tale da garantire la massima trasparenza, rese noti alla cittadinanza con tutti i mezzi disponibili e delle quali gli uffici referenti regionali e le AdG devono essere simultaneamente informate per quanto di propria competenza sempre con riferimento a ciascun fondo coinvolto.

I GAL effettuano anche i controlli di primo livello sulle operazioni finanziate e trasmettono all'Organismo Pagatore o dell'Autorità di Pagamento di ciascun fondo (FEASR, FEAMP, FESR e FSE) gli elenchi di liquidazione inerenti i suddetti progetti.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedi dettaglio a livello di sotto-misure.

#### *8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

##### 8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle seguenti categorie, come definite nella scheda predisposta dagli uffici dei Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure":

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati

R2 - Ragionevolezza dei costi

R3 – Sistemi di controllo e verifica adeguati

R4 - Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici

R7 – Procedure di selezione dei beneficiari

R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi

R9 – Corretta gestione delle domande di pagamento

R10 – Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi

R11 – Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa

Tali rischi e le relative misure di attenuazione sono trattati a livello di singola sottomisura.

Nell'attuazione della misura tuttavia si rilevano i seguenti ulteriori rischi:

1 - Adeguata composizione e rappresentatività del partenariato rispetto ai territori ed alla strategia proposta.

2 - Attività ed obiettivi delle SSL (ed iniziative connesse) di carattere generico e non facilmente identificabili e misurabili.

3 - Conflitto di interesse nelle compagini sociali del Gruppo di Azione Locale.

4 - Attuazione delle SSL secondo i PAL approvati.

5 - Rispetto dei Cronoprogrammi di attuazione delle SSL.

6 - Ammissibilità delle Variazioni ai PAL.

7 - Verifica doppio finanziamento (la stessa tipologia di investimento già finanziata con PSR 2007-2013 e con altri fondi).

8 - Trasparenza, chiarezza e comprensibilità dei criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali.

9 - Congruenza dei costi.

#### 8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

Le misure di attenuazione sono trattate a livello di sottomisura.

Per l'attuazione degli ulteriori rischi si prevedono i seguenti punti:

1 - Definizione di standard minimi di composizione/ rappresentatività e monitoraggio del rispetto degli

stessi sin dalla fase di aggregazione del partenariato e definizione delle SSL.

2 - Definizione di requisiti minimi in termini di attività ed obiettivi che le SSL e le iniziative collegate devono possedere, definizione di indicatori di monitoraggio per l'attuazione delle SSL e del raggiungimento degli obiettivi, monitoraggio in continuo tramite sistemi informatizzati dell'attuazione delle SSL secondo gli indicatori fissati.

3 - Monitoraggio periodico delle compagini sociali dei Gruppi di Azione Locale e degli elenchi dei Beneficiari degli aiuti afferenti a ciascun GAL.

4 e 5 - Monitoraggio (procedurale, fisico e finanziario) in continuo tramite sistemi informatizzati dell'attuazione delle SSL.

6 - Definizione preventiva, all'emissione delle concessioni, delle tipologie di Variazioni ai PAL ammissibili e delle relative procedure autorizzative.

7 - Verifiche incrociate con Sistema informativo dell'Organismo Pagatore Agea e con SIARP.

8 - Massima divulgazione e pubblicizzazione dei vantaggi, delle opportunità, ma anche degli impegni e degli obblighi derivanti dall'adesione alla misura.

9 - Applicazione costi standard e procedure comparative per voci di costo non riferibili a costi standard.

#### 8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

#### 8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

#### 8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della

strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori della misure LEADER sono descritti nei paragrafi "Descrizione del tipo di intervento" specifici delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedasi dettaglio di sotto-misura 19.3

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedasi par. Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale della sotto-misura 19.2.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Conformemente a quanto stabilito in Accordo di Partenariato sui territori interessati al CLLD, che prevede la possibilità di deroga ai limiti di popolazione del territorio interessato alla strategia del CLLD (non inferiore ai 10 mila abitanti, né superiore ai 150 mila) in caso di alcune aree rurali di tipo C e D, che presentano caratteristiche di densità di popolazione tali da far sì che il limite di 150 mila abitanti possa essere limitante. In particolare il PSR Puglia ammette una deroga al limite superiore e comunque fino ad un massimo di 200 mila abitanti, perché in presenza di: a) territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq) e b) territori che superano i 150 mila abitanti perché includono aree omogenee dal punto di vista socio-economico oppure richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione della strategia di sviluppo locale e un finanziamento multi-fondo della stessa.

Per la Puglia il limite di 150.000 abitanti risulta ostativo, in quanto la densità demografica della maggior parte del territorio regionale è alta (come già evidenziato nell'analisi del contesto socio-economico del PSR). Densamente popolate non sono solo la maggior parte delle aree rurali, ma sono principalmente le aree costiere classificate come aree eleggibili al finanziamento FEAMP. Tenuto conto che la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo in Puglia sarà attuata con l'approccio plurifondo, imporre il limite di

150.000 abitanti potrebbe essere pregiudizievole nella determinazione dell'area GAL, in quanto potrebbe risultare al contrario troppo poco estesa, insufficiente a raggiungere quell'adeguata massa critica per un'azione efficace.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarietà globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

È prevista l'attivazione del coordinamento plurifondo con altri Fondi Strutturali Europei.

Il processo di attuazione della misura prevede l'avvio delle attività con l'emanazione di un pubblico di invito rivolto alle comunità locali (sottomisura 19.1) e successivamente l'emanazione di un unico bando di selezione delle SSL (sotto-misura 19.2), a valere su tutti i fondi interessati. Preliminarmente all'emanazione del bando, il Comitato tecnico regionale avrà il compito di definire i principi dei criteri di selezione, sulla base dei principi stabiliti in ciascun programma, e di stabilire la metodologia per l'applicazione congiunta delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione nella fase di selezione delle SSL.

A seguito della valutazione delle SSL, il Comitato procederà alla verifica della rappresentatività del territorio nella composizione del partenariato GAL, in termini di coerenza con la descrizione del contesto socio-economico del territorio e dei relativi fabbisogni elaborata nelle SSL.

La strategia, il piano d'azione e il piano finanziario devono indicare quale fondo finanzia una particolare parte, mentre la sorveglianza e la rendicontazione devono rimanere separati. Le SSL possono coprire l'intero campo di applicazione dei fondi coinvolti e devono indicare le procedure e criteri chiari per decidere quali progetti saranno finanziati e da quale fondo. Relativamente alla sorveglianza e la valutazione si metteranno in atto Piani sincronizzati, che distingueranno le attività tra un fondo e l'altro.

Relativamente agli aspetti specifici delle sotto-misure 19.1; 19.2; 19.3 e 19.4 si rimanda al Paragrafo "Informazioni specifiche della misura" di ciascuna scheda di sotto-misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Per le operazioni dove il GAL è beneficiario finale possono essere erogati anticipi, non superiore al 50%, dell'aiuto concesso previa prestazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per i beneficiari finali delle misure attivate secondo il metodo LEADER si applicano le condizioni previste dai GAL nei rispettivi PAL approvati dall'Autorità di Gestione. .

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i

criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG e i GAL elaborano procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di selezione delle operazioni in maniera da evitare conflitti di interesse.

Le operazioni di selezione saranno riportate in appositi verbali. I criteri di selezione da adottare saranno presentati al comitato di coordinamento regionale e sottoposti alla valutazione del Comitato di Sorveglianza, successivamente alla selezione dei GAL. AGEA effettuerà un controllo sulle domande di pagamento.

I GAL selezionati saranno – nei confronti della Regione Puglia, dello Stato italiano e dell'Unione Europea – i soggetti responsabili dell'attuazione della strategia di sviluppo locale LEADER e del corretto utilizzo dei fondi in relazione alle procedure per la selezione dei destinatari ultimi dei finanziamenti pubblici, nonché per gli interventi gestiti direttamente. Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare la strategia di sviluppo locale LEADER così come approvata dalla Regione e ad operare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

I GAL selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia attraverso procedure ad evidenza pubblica, in modo tale da garantire la massima trasparenza, rese noti alla cittadinanza con tutti i mezzi disponibili e delle quali gli uffici referenti regionali e le AdG devono essere simultaneamente informate per quanto di propria competenza sempre con riferimento a ciascun fondo coinvolto.

I GAL effettuano anche i controlli di primo livello sulle operazioni finanziate e trasmettono all'Organismo Pagatore o dell'Autorità di Pagamento di ciascun fondo (FEASR, FEAMP, FESR e FSE) gli elenchi di liquidazione inerenti i suddetti progetti.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Il PSR prevede che per la definizione e attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo da parte dei GAL si debba rispettare pienamente la logica *bottom-up*, in tal senso quindi la misura 19 – Sviluppo locale LEADER non descrive le specifiche azioni di attuazione delle strategie, bensì fornisce gli indirizzi e gli strumenti per la loro definizione da parte dei GAL attraverso il Piano di Sviluppo, nel quale sono ammissibili tutti i tipi di azione finanziabili dai fondi SIE, purché concorrenti all'attuazione degli obiettivi del PSR e della Strategia di Sviluppo Locale (SSL). Le azioni si svilupperanno in relazione ad uno o più degli ambiti tematici di intervento indicati nella misura (in conformità con l'accordo di partenariato).

In sede di selezione delle strategie di sviluppo locale l'Autorità di Gestione presterà la dovuta attenzione alla valutazione delle complementarità e integrazioni con la strategia generale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia. Inoltre, l'Amministrazione regionale svolgerà verifiche sui bandi dei GAL al

fine di evitare potenziali rischi di sovrapposizione con le analoghe misure del programma oltre che per verificare la congruenza e la conformità con le politiche dell'Unione Europea, nazionali e regionali e la complementarità con gli altri programmi e strumenti operativi.

*8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Nessuna informazione aggiuntiva da segnalare